



PTH
STA

PHILOSOPHISCH-
THEOLOGISCHE
HOCHSCHULE BRIXEN
STUDIO TEOLOGICO
ACCADEMICO BRESSANONE
STÜDE ACADEMICH
DE FILOSOFIA Y
TEOLOGIA PORSENÙ

STATUTI

dello Studio Teologico Accademico Bressanone

INTRODUZIONE: LO STUDIO DELLA TEOLOGIA A BRESSANONE DAL 1607 AI NOSTRI GIORNI

Lo Studio Teologico Accademico Bressanone (*Studium Theologicum Academicum Brixinense* | Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen) vanta una lunga storia, che risale al regolamento degli studi per la formazione sacerdotale stabilito dal Concilio di Trento. In seguito al sinodo diocesano del 1603, che con intenti riformatori applicò i decreti tridentini nella diocesi di Bressanone, fu istituito il Seminario Maggiore, fondato ufficialmente il 19 novembre 1607.

Il Regolamento degli studi inizialmente corrispondeva al modello tridentino stilato per i seminari diocesani, regolamento adattato nel XIX secolo alla rispettiva legislazione austriaca. Nel 1807 il governo bavarese dispose la chiusura di tutti gli Istituti Teologici presso i Seminari Maggiori diocesani del Tirolo. Dopo il Congresso di Vienna e il ritorno del Tirolo all'Austria nel 1822 si poterono riaprire i battenti dello Studio Teologico presso il Seminario Maggiore.

Dal 1915 al 1925, anche gli studenti di teologia della parte di lingua tedesca della diocesi di Trento svolsero temporaneamente i loro studi a Bressanone. Dopo la ridefinizione dei confini politici tra Italia e Austria seguita alla Prima Guerra Mondiale, che nel 1919 portò alla divisione del Tirolo e della diocesi di Bressanone, gli studenti di teologia del Tirolo del Nord e dell'Est nonché del Vorarlberg poterono continuare a studiare a Bressanone fino al 1938. Dal punto di vista giuridico, il Seminario e l'Istituto Teologico erano gestiti come istituzioni puramente diocesane.

Nel 1964 il Sudtirolo fu unificato e venne eretta la diocesi di Bolzano-Bressanone. Seguendo il principio secondo cui i confini diocesani dovrebbero corrispondere a quelli politici, la parte di lingua tedesca dell'arcidiocesi di Trento fu unita con la parte della diocesi di Bressanone a sud del Brennero. In questo modo i confini diocesani corrispondono a quelli amministrativi della provincia di Bolzano - Alto Adige. Da allora, gli studenti di teologia (seminaristi) e alcuni professori della precedente parte della diocesi di Trento confluirono nel seminario di Bressanone.

A partire dagli anni '70, accanto ai candidati al sacerdozio, sempre più laici si avvicinarono agli studi teologici e iniziarono a giungere regolarmente a Bressanone studenti di teologia da diocesi tedesche e austriache per il cosiddetto "semestre esterno".

Il 20 gennaio 1972 entrò in vigore il secondo Statuto di Autonomia, con il quale vennero garantite alla provincia di Bolzano - Alto Adige diverse competenze, tra cui anche nel settore dell'istruzione e della

formazione. Si trattava di misure per la protezione della popolazione di lingua tedesca in Alto Adige, la cui attuazione lo Stato italiano si impegnava a garantire, riconoscendo nel contempo una funzione di tutela da parte dell'Austria nei confronti della popolazione di lingua tedesca. Da ciò derivarono anche varie forme di collaborazione tra istituzioni statali ed ecclesiastiche in Alto Adige e in Austria.

In questo contesto politico, nel 1974 furono avviate trattative tra lo Studio Teologico di Bressanone, la Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Innsbruck e i competenti Ministeri Federali Austriaci (per la Scienza e la Ricerca, per l'Istruzione e le Arti, per gli Affari Esteri). I piani di studio di Bressanone furono armonizzati con quelli della Facoltà Teologica di Innsbruck (cfr. lettera del preside della Facoltà Teologica di Innsbruck, Nikolaus Kehl, al vescovo diocesano Josef Gargitter del 5 novembre 1975, Prot. N. 33/75/76).

Nel 1976 entrarono in vigore nuovi statuti e un nuovo piano di studi, adeguato al modello di Innsbruck. In questa occasione, l'istituto mutò la propria denominazione da "Istituto Superiore di Teologia" a "Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen" (Istituto Superiore di Filosofia e Teologia Bressanone). Da allora, agli studenti è data l'opportunità di iscriversi per almeno un semestre a Innsbruck, dopo aver conseguito il diploma a Bressanone, al fine di acquisire il corrispondente titolo accademico di "Magister/Magistra Theologiae", che consente l'accesso al curriculum per il dottorato. Questo regolamento fu espressamente approvato (cfr. lettere Prot. n. 370/75 del 10 novembre 1976 e del 1° dicembre 1976) dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (per i seminari e gli istituti di studio). L'accordo è stato successivamente aggiornato per l'indirizzo pedagogico-didattico, introdotto nel 1995, per il quale l'Università di Innsbruck conferisce, dal 2009, il titolo accademico di "Bachelor of Arts" (BA) per il primo ciclo di studi (triennio) e di "Master of Arts" (MA) per il secondo ciclo (biennio).

Nel 1987 il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ha inserito l'Istituto Superiore di Filosofia e Teologia Bressanone con la denominazione "Seminario Vescovile (affiliato alla Facoltà Teologica dell'Università statale di Innsbruck, Austria)" nell'elenco degli istituti abilitati a rilasciare un titolo di studio valido per l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (cfr. circolare n. 225 del 25 luglio 1987 con D.M. del 15 luglio 1987, in applicazione del D.P.R. del 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana). Con decreto del Presidente della Repubblica Italiana (D.P.R.) del 2 febbraio 1994, n. 175, è stata varata un'intesa tra l'Italia e la Santa Sede sul riconoscimento dei titoli di studio delle Facoltà riconosciute dalla Santa Sede, che all'art. 2 prevede il riconoscimento del Baccalaureato come diploma universitario. Ai sensi dell'art. 4.2.3 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 20 agosto 2012, n. 175, lo STA Bressanone rientra tra le Facoltà e gli Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio validi per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha eretto con rescritti prot. n. 387/97/17 – 19 del 18 ottobre 1991 lo *Studium Theologicum Academicum Brixinense* (Studio Teologico Accademico Bressanone, d'ora in poi: STA Bressanone) come istituzione accademica di diritto pontificio conferendogli la facoltà di rilasciare il grado accademico di Baccalaureato. Gli statuti sono stati approvati *ad quinquennium experimenti gratia* lo stesso giorno e con decreto del 22 aprile 2002 in via definitiva *donec aliter provideatur*.

Dopo lievi modifiche e adattamenti, sono stati nuovamente approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 15 febbraio 2010 *donec aliter provideatur*.

Nell'anno 1991 venne istituito presso lo Studio Teologico Accademico da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica l'"Istituto Superiore di Scienze Religiose", con definitiva approvazione degli statuti il 13 maggio 2000.

Con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 17 maggio 2006 (prot.n. 1000/2005) è stato eretto l'"Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Bolzano-Bressanone", di durata quinquennale, il cui indirizzo di studi corrisponde a quello pedagogico-didattico dello STA Bressanone. Esso è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto, istituita nel 2005 con sede a Padova, secondo il modello descritto nei suoi statuti, artt. 3 e 51.

Il 30 agosto 2006 è stato siglato un accordo di collaborazione tra l'Istituto e la Facoltà Teologica del Triveneto (cfr. prot. n. 149/2006 HS). In considerazione della situazione linguistica, culturale e normativa della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, per l'Istituto valgono statuti speciali, per i quali la Conferenza Episcopale Triveneta ha espresso il suo consenso. Questi si conformano alle disposizioni della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana e agli statuti della Facoltà Teologica del Triveneto e sono stati approvati *ad aliud quinquennium* con decreto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 4 febbraio 2025 (cfr. prot. n. 00685/2025 – 1000/2005). La Facoltà Teologica del Triveneto conferisce attraverso l'Istituto i gradi accademici di "Baccalaureato in Scienze Religiose" al termine del primo ciclo di studi (triennio) e di "Licenza in Scienze Religiose" al termine del secondo ciclo (biennio).

Per garantire la formazione degli insegnanti di religione per le scuole italiane e per venire incontro agli studenti di madrelingua italiana, è stato offerto dal 2006 al 2024 il curriculum di studi in Scienze Religiose con indirizzo pedagogico-didattico in lingua italiana presso la sede staccata di Bolzano dello STA Bressanone. Dal 2024 tale indirizzo di studi viene realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Romano Guardini" di Trento (cfr. accordo di cooperazione tra lo STA Bressanone e l'ISSR "Romano Guardini" di Trento del 18 maggio 2024, prot. n. 24/2024 HS).

Lo STA gestisce due ulteriori Istituti. Il primo è l'"Istituto di Formazione Teologica", risalente all'allora "Istituto di Scienze Religiose", eretto dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1976, che fino al 2002 ha offerto corsi per la formazione degli insegnanti di religione e per vari servizi pastorali. La sezione di lingua tedesca porta il nome "Brixner Theologische Kurse", mentre la sezione di lingua italiana è denominata "Istituto di Studi Religiosi". Dal 2002, questi corsi si occupano esclusivamente di formazione per i vari servizi pastorali.

Il secondo è l'"Istituto Ecumenico e Interreligioso *De Pace Fidei* per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato". È stato eretto nel 1994 con il nome "Istituto per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato", ispirato dalla Prima Assemblea Ecumenica Europea del 1989 a Basilea sul tema "La Pace nella Giustizia". Nel 2010 l'istituto è stato rinominato in memoria del vescovo di Bressanone Niccolò Cusano (1401-1464) e della sua opera *De Pace Fidei*. Esso si concepisce come un istituto interdisciplinare che affronta tematiche di etica sociale e politica in prospettiva ecumenica e interreligiosa.

In continuità con la rivista "Brixner Theologisches Forum | Forum Teologico Bressanone", precedentemente nota come "Konferenzblatt für Theologie und Seelsorge" (Bollettino per la Teologia e la Pastorale), pubblicata dal 1889 al 2009 in 120 annate, il Collegio dei Professori e delle Professoresse pubblica dal 2010, con il titolo "Brixner Theologisches Jahrbuch | Annuario Teologico Bressanone", una collana scientifica bilingue destinata a un'ampia cerchia di lettori e lettrici.

Lo STA Bressanone riveste un'importanza particolare per la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il titolo di Baccalaureato in Teologia conferito dallo STA Bressanone, in conformità con il nuovo concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 10, n. 2), costituisce un titolo di studio valido per l'insegnamento della religione nelle scuole statali. Inoltre, in base al Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 14 giugno 2020, n. 7889, esso rappresenta un titolo valido per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e professionali in Alto Adige. Nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige sono in vigore specifici curricula (le cosiddette Indicazioni Provinciali), approvati con delibere della Giunta provinciale: per l'insegnamento della religione nelle scuole di lingua tedesca, le delibere del 19 gennaio 2009, n. 81 (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del 13 dicembre 2010, n. 2040 (scuole secondarie di secondo grado); per l'insegnamento della religione nelle scuole delle valli ladine, le delibere del 27 aprile 2009, n. 1182 (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del 13 dicembre 2010, n. 2042 (scuole secondarie di secondo grado); per l'insegnamento della religione nelle scuole di lingua italiana, le delibere del 15 dicembre 2015, n. 1434 (scuola primaria e secondaria di primo grado) e del 3 settembre 2012, n. 1301 (scuola secondaria di secondo grado).

Per garantire le attività accademiche dello STA Bressanone e per integrarsi meglio nella rete delle istituzioni scientifiche dell'Alto Adige, nel 2021 è stato stipulato per la prima volta un accordo programmatico tra lo STA Bressanone e la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Questo accordo, rinnovato dalla giunta provinciale ogni tre anni a seguito di una valutazione, assicura allo STA Bressanone il finanziamento di base.

Dal 2001 lo STA Bressanone cura una stretta collaborazione con l'Istituto di Filosofia Cristiana della Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Innsbruck. Dall'anno accademico 2014/2015 tale Istituto offre e realizza presso lo STA Bressanone il curriculum di studi per la Laurea in Filosofia. Inoltre, dal 2016 è in vigore un accordo di cooperazione con l'Università di Innsbruck.

Nel 2002 è stato stipulato un contratto di cooperazione per una collaborazione scientifica con la Libera Università di Bolzano, fondata nel 1997 (cfr. Accordo di cooperazione del 16 settembre 2002). Nel rispetto dell'autonomia dello STA Bressanone e delle sue competenze nella formazione filosofica e teologica, sono previsti, tra l'altro, il mutuo riconoscimento dei crediti formativi, nella misura in cui corrispondono ai rispettivi piani di studio, progetti di ricerca congiunti e lo scambio di docenti e studenti, ad esempio nello *Studium generale*.

Dal 2022, lo STA Bressanone offre, in collaborazione con l'Università di Innsbruck e la Libera Università di Bolzano, un corso di studi universitario biennale in "Etica Applicata". Questo corso è riconosciuto

dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca e ladina come qualifica per l'insegnamento della materia etica destinata a docenti già in servizio e funge altresì, in altri ambiti, come formazione di base in etica e come qualifica professionale integrativa.

Lo STA Bressanone è membro dell'*Alleanza della Ricerca per la Sostenibilità in Alto Adige*, fondata nel 2022. L'alleanza è composta da nove membri, di cui sette sono partner principali (Libera Università di Bolzano, Eurac, STA Bressanone, Fraunhofer Italia Research, Eco Research, Centro di Sperimentazione Laimburg, Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige) e due partner associati (IDM Alto Adige e Ökoinstitut).

Dal 2023, lo STA Bressanone organizza giornate di studio congiunte con il *Center for Autonomy Experience* del centro di ricerca privato Eurac Research con sede a Bolzano.

Lo STA Bressanone possiede, grazie alla situazione particolare della Diocesi di Bolzano-Bressanone e della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, una specificità linguistica e culturale, essendo l'Alto Adige un punto d'incontro soprattutto tra le aree culturali di lingua tedesca e italiana. Lo STA Bressanone è in rete con diverse istituzioni accademiche e centri di ricerca in Alto Adige (Libera Università di Bolzano, Eurac Research, ecc.) e collabora a livello sovraregionale con la Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Innsbruck e con l'ISSR "Romano Guardini" di Trento. Attraverso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose è inoltre integrata nella Facoltà Teologica del Triveneto. Partecipa in qualità di ospite al *Katholisch-Theologischen Fakultätentag e.V.* (Congresso delle Facoltà di Teologia Cattolica in Germania) ed è membro della *Arbeitsgemeinschaft der Philosophisch-Theologischen Hochschulen* (Associazione germanofona degli Istituti accademici a orientamento filosofico-teologico) e delle Facoltà teologiche a gestione ecclesiastica.

I Professori e le Professoresse dello STA Bressanone sono rappresentati nelle società scientifiche accademiche dell'area linguistica italiana e tedesca e partecipano attivamente ai loro obiettivi. Da evidenziare è la membership di alcuni Professori negli organi delle Conferenze episcopali di lingua tedesca, come ad esempio nella *Liturgiekommission* (Commissione liturgica) dell'Austria e nella *Konferenz der Liturgiekommissionen des deutschen Sprachgebietes* (Conferenza delle Commissioni liturgiche dell'area linguistica tedesca).

Tra i compiti dello STA Bressanone rientrano, oltre alla formazione e all'aggiornamento filosofico e teologico per i vari servizi ecclesiastici e pastorali, anche il dialogo con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca, nonché con le realtà sociali e culturali in Alto Adige.

I. NORME GENERALI

Art. 1

Lo Studio Teologico Accademico Bressanone (*Studium Theologicum Academicum Brixinense*) - d'ora in poi STA Bressanone - ha il seguente status giuridico:

- § 1 Esso è eretto dalla Santa Sede come Istituto accademico (cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Rescritti Prot. N. 387/91/17-19 del 18 ottobre 1991) ed è autorizzato a conferire, con l'autorità della Santa Sede, il grado accademico di "Baccalaureato in Teologia" (cfr. can. 817 CIC).
- § 2 La diocesi di Bolzano-Bressanone è l'istituzione portante dello STA Bressanone, il quale è direttamente soggetto al vescovo di questa diocesi in qualità di suo *Magnus Cancellarius*.
- § 3 Lo STA Bressanone è disciplinato dal presente Statuto, le cui basi sono le disposizioni ecclesiastiche pertinenti, in particolare le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (d'ora in poi VG) dell'8 dicembre 2017 e le disposizioni attuative (*Ordinationes*) della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017 per la corretta applicazione e l'adeguamento della Costituzione Apostolica VG (d'ora in poi OrdVG).

Art. 2

Lo STA Bressanone soggiace, dal punto di vista amministrativo, al Seminario vescovile della Diocesi di Bolzano-Bressanone, il quale, in quanto istituzione di diritto ecclesiastico, è civilmente riconosciuto ed iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Commissariato del Governo di Bolzano al n. 117.

Art. 3

Il finanziamento dello STA Bressanone avviene tramite le risorse del Seminario vescovile, mediante contributi della Diocesi, degli enti pubblici nonché di istituzioni private, attraverso le tasse universitarie corrisposte dagli Studenti/dalle Studentesse e tramite fondi di terzi legati a progetti specifici.

Art. 4

Il compito dello STA Bressanone è la cura delle discipline filosofiche e teologiche nella ricerca e nell'insegnamento. In particolare, ciò comprende:

- a) formare i propri studenti a livello scientifico e qualificarli per l'assunzione di servizi ecclesiastici e sociali nella diocesi trilingue di Bolzano-Bressanone (sacerdoti, insegnanti di religione, assistenti pastorali, assistenza spirituale ospedaliera, responsabili nella formazione degli adulti, operatori/ operatrici nel settore dei media, ecc.);
- b) garantire la formazione filosofica e teologica dei candidati al sacerdozio della Diocesi di Bolzano-Bressanone secondo le disposizioni dei cann. 248-254 CIC;
- c) offrire la formazione iniziale e permanente nell'ambito filosofico e teologico per ulteriori gruppi professionali;
- d) coltivare, nella prospettiva del messaggio cristiano, il dialogo con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca, nonché con le forze sociali e culturali dell'Alto Adige;
- e) riflettere su problematiche di rilevanza sociale e su questioni scientifiche da una prospettiva filosofico-teologica, e partecipare attivamente al dibattito culturale-sociale e al discorso interdisciplinare-scientifico.

Art. 5

- § 1 Per gli indirizzi di studio offerti presso lo STA Bressanone (Teologia cattolica e indirizzo pedagogico-didattico) esistono propri regolamenti, che devono essere ratificati dal Consiglio dello STA e approvati dal *Magnus Cancellarius* nonché dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- § 2 Il Consiglio dello STA ha facoltà di istituire corsi di certificazione.

Art. 6

Lo studio presso lo STA Bressanone è disciplinato secondo le disposizioni della Santa Sede (cfr. OrdVG, Art. 55, n. 1). Esso prevede i seguenti ambiti disciplinari:

- (1) Filosofia,
- (2) Antico Testamento,
- (3) Nuovo Testamento,

- (4) Storia della Chiesa, Storia della Diocesi e Teologia patristica,
- (5) Teologia fondamentale,
- (6) Teologia dogmatica ed ecumenica,
- (7) Teologia morale e spirituale,
- (8) Liturgia e Teologia sacramentale,
- (9) Teologia pastorale e Omiletica,
- (10) Diritto canonico,
- (11) Pedagogia della religione e Catechetica.

Per ciascuno di questi ambiti disciplinari è nominato almeno un Professore ordinario o una Professoressa ordinaria, ovvero almeno un Professore straordinario o una Professoressa straordinaria (cattedra). Ai Professori e alle Professoresse spetta la responsabilità delle attività didattiche dell'ambito di competenza. L'insegnamento di ulteriori discipline e di materie opzionali previste dal regolamento degli studi – quali Scienze religiose, Arte sacra, Musica sacra, Dottrina sociale della Chiesa e altre – è affidato ai Professori o alle Professoresse oppure a docenti incaricati.

Art. 7

§ 1 Lo STA Bressanone gestisce tre Istituti:

- a) l'“Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Bolzano-Bressanone”, eretto dalla Santa Sede il 17 maggio 2006 (cfr. Prot. n. 1000/2005), il quale è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto con sede a Padova secondo il modello descritto nei suoi Statuti (cfr. Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto, artt. 3 e 51) e il cui indirizzo di studi corrisponde all'indirizzo pedagogico-didattico dello STA Bressanone. Gli statuti dell'Istituto sono stati approvati *ad aliud quinquennium* con decreto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del 4 febbraio 2025 (cfr. Prot. n. 00685/2025 – 1000/2005);
- b) l'“Istituto di Formazione Teologica” con una sezione tedesca denominata “Brixner Theologische Kurse” (Corsi Teologici Brissinesi), e una italiana denominata “Istituto di Studi Religiosi”. Per l'Istituto con le due sezioni è valido un proprio regolamento, ratificato dal Consiglio dello STA e approvato dal Vescovo, che non è oggetto di esame da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- c) l'“Istituto ecumenico e interreligioso *De Pace Fidei* per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato”. Per questo Istituto valgono statuti propri, ratificati dal Consiglio dello STA e approvati dal Vescovo, che non sono oggetto di esame da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Il Consiglio dello STA può proporre al *Magnus Cancellarius* l'erezione o lo scioglimento di Istituti secondo il presente Statuto.

Art. 8

§ 1 Lo STA Bressanone si avvale della biblioteca del Seminario Maggiore, che è al contempo biblioteca diocesana. Per essa valgono statuti propri approvati dal Vescovo.

§ 2 Gli Studenti/Le Studentesse hanno a disposizione anche la biblioteca “San Girolamo”, che è ospitata come sezione italiana presso la biblioteca e il Centro multimediale del Centro pastorale di Bolzano, e per la quale valgono Statuti propri approvati dal Vescovo.

II. LE AUTORITÀ DELLO STUDIO TEOLOGICO ACCADEMICO BRESSANONE

Art. 9

§ 1 Il Supremo Moderatore dello STA Bressanone è il *Magnus Cancellarius*.

§ 2 Le Autorità accademiche a composizione collegiale dello STA Bressanone sono:

- a) Il Consiglio dello STA;
- b) Il Collegio dei Professori e delle Professoresse;
- c) La Commissione degli studi;
- d) Il Consiglio di amministrazione.

§ 3 Le Autorità accademiche personali dello STA Bressanone sono:

- a) Il /la Preside;
- b) Il /la Vicepreside.

§ 4 Ulteriori organi e uffici sono:

- a) L'Assemblea degli Studenti/delle Studentesse;
- b) Il Consiglio della biblioteca dello STA per la biblioteca del Seminario Maggiore;
- c) Il/La responsabile per le pari opportunità e l'inclusione;
- d) Il consigliere/La consigliera di fiducia per gli Studenti/le Studentesse.

1. Il *Magnus Cancellarius*

Art. 10

Magnus Cancellarius dello STA Bressanone è il Vescovo in carica della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Egli promuove l'attività scientifica dello STA e vigila sull'integrità dell'insegnamento cattolico nonché sulla fedele osservanza degli statuti e delle norme emanate dalla Santa Sede. Promuove le relazioni tra i membri della comunità accademica.

Al *Magnus Cancellarius* competono in particolare i seguenti compiti (cfr. OrdVG, art. 9):

- a) Rappresenta lo STA Bressanone presso la Santa Sede e le competenti autorità provinciali e statali.
- b) Sottopone gli Statuti dello STA Bressanone al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per l'approvazione (cfr. VG, art. 7).
- c) Sottopone al Dicastero per la Cultura e l'Educazione i piani di studio ratificati dal Consiglio dello STA al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per l'approvazione (cfr. OrdVG, art. 30, e can. 816, § 2 CIC).
- d) Su proposta del Consiglio dello STA, nomina i Professori e le Professoresse. In caso di nomina di un Professore o di una Professoressa ordinaria, richiede preventivamente, secondo l'art. 27 § 2 del VG, il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cfr. anche OrdVG, art. 9 § 2).
- e) Al fini della nomina, riceve la *professio fidei* dai Professori e dalle Professoresse ordinari/e e conferisce loro la *missio canonica* o il *mandatum*, ovvero la facoltà di insegnare (cfr. VG, art. 27 § 1 in combinato disposto con OrdVG, art. 9, n. 5; can. 833 CIC/1983).
- f) Conferma l'elezione del/della Preside, operata dal Consiglio dello STA, e lo/la nomina previa approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cfr. VG, art. 18, e OrdVG, art. 9, n. 3).
- g) Nomina su proposta del Collegio dei Professori e delle Professoresse i Direttori/le Direttrici degli Istituti annessi e delle loro sezioni.
- h) Tutela la libertà di ricerca e di insegnamento.
- i) Attende all'osservanza delle norme ecclesiastiche di studio.
- j) Istituire nuovi indirizzi di studio, dipartimenti e istituti all'interno dello STA Bressanone. Qualora portino al conseguimento di titoli accademici, essi necessitano dell'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- k) Sospendere Professori/Professoresse, in particolare per motivi dottrinali.
- l) Inviare alla Santa Sede la prevista relazione quinquennale sullo STA Bressanone (cfr. OrdVG, art. 9, n. 7).

2. Le Autorità collegiali

a) Il Consiglio dello Studio Teologico Accademico

(1) *Composizione e funzioni*

Art. 11

Il Consiglio dello STA è il supremo organo collegiale dello STA Bressanone. Esso esercita la propria responsabilità per tutti gli ambiti dello STA Bressanone, tenendo conto delle competenze del *Magnus Cancellarius*, degli altri organi dello STA Bressanone e del Preside/della Preside.

Art. 12

§ 1 Membri del Consiglio dello STA sono:

- a) il *Magnus Cancellarius* o una persona da lui delegata;
- b) i Professori/le Professoresse ordinari/e e straordinari/e;

- c) tre rappresentanti degli Studenti/delle Studentesse, eletti dall'assemblea degli Studenti/delle Studentesse;
 - d) due rappresentanti dei docenti incaricati, eletti dal Collegio dei Professori/delle Professoresse.
- § 2 I membri del Consiglio dello STA possono delegare il proprio diritto di voto a un membro della propria categoria di appartenenza. La delega del voto avviene in forma scritta e indirizzata a chi presiede la seduta (da allegare al verbale), può riguardare l'intera durata o una parte della seduta e non ha vincolo di voto. Nessuno può esprimere più di due voti.

Art. 13

Il Consiglio dello STA ha in primo luogo i seguenti compiti:

- a) l'elezione del/della Preside;
- b) la presentazione al *Magnus Cancellarius* di proposte riguardanti il cambiamento degli Statuti dello STA;
- c) la presentazione al *Magnus Cancellarius* di proposte riguardanti l'introduzione di nuovi indirizzi di studio, dipartimenti e Istituti nell'ambito degli obiettivi di un'istituzione accademica di diritto ecclesiastico;
- d) la presentazione al *Magnus Cancellarius* di proposte riguardanti la nomina di Professori/Professoresse;
- e) l'emissione e la modifica dei regolamenti e dei piani di studio;
- f) l'assegnazione di incarichi d'insegnamento;
- g) garantire la completezza delle attività didattiche nell'ambito dei piani di studio;
- h) la definizione del calendario semestrale;
- i) l'elaborazione di criteri per il riconoscimento di studi compiuti altrove;
- j) garantire la qualità dell'insegnamento attraverso misure quali la valutazione delle attività didattiche o la formazione accademica in materia didattica;
- k) decidere sulle istanze di altri organi collegiali e formulazione di suggerimenti agli stessi;
- l) la supervisione dell'attività didattica e delle iniziative degli Istituti gestiti dallo STA;
- m) l'approvazione di iniziative riguardanti la cooperazione accademica con la Facoltà Teologica dell'Università di Innsbruck, con la Libera Università di Bolzano, con la Facoltà Teologica del Triveneto con l'ISSR "Romano Guardini" di Trento e con altre istituzioni accademiche;
- n) l'approvazione del preventivo e del bilancio consuntivo dello STA e degli Istituti annessi, come anche fornire un parere su ulteriori decisioni del Consiglio di amministrazione pertinenti allo STA;
- o) la presentazione al *Magnus Cancellarius* di proposte riguardanti le modifiche agli Statuti della biblioteca del Seminario Maggiore;
- p) emanare il Regolamento degli studi ovvero gli Statuti per gli Istituti annessi allo STA Bressanone e sottoporre al *Magnus Cancellarius* proposte per la loro modifica;
- q) l'elezione del/della Responsabile per le pari opportunità e l'inclusione (cfr. art. 47 degli Statuti);
- r) la definizione delle modalità di nomina del consigliere/della consigliera di fiducia per gli Studenti/per le Studentesse e descrizione dei relativi compiti (cfr. art. 48 degli Statuti);
- s) la nomina di un incaricato/un'incaricata per l'assistenza spirituale universitaria (cfr. art. 49 degli Statuti).

[2] Sedute del Consiglio dello Studio Teologico Accademico

(2.1) Convocazione, ordine del giorno e obbligo di presenza

Art. 14

Le sedute ordinarie del Consiglio dello STA hanno luogo almeno una volta a semestre. Le sedute straordinarie si svolgono al bisogno e ogni qualvolta almeno un terzo dei membri del Consiglio dello Studio Teologico ne faccia richiesta scritta.

Art. 15

Le sedute del Consiglio dello STA vengono convocate dal/dalla Preside, a norma del § 41/a.

Art. 16

L'ordine del giorno viene redatto dal/dalla Preside, il/la quale tiene in considerazione i compiti istituzionali del Consiglio dello STA e le istanze di altri organi collegiali. Esso viene spedito almeno due settimane prima della seduta.

Art. 17

L'ordine del giorno è approvato all'inizio della riunione dai presenti. I membri del Consiglio dello STA possono presentare richieste di modifica dell'ordine del giorno, che devono anch'esse essere approvate all'inizio della riunione dai presenti.

Art. 18

- § 1 La partecipazione alle sedute è d'obbligo. Un eventuale impedimento è da comunicare al/alla Preside.
- § 2 La partecipazione online è possibile a condizione che il presidente della riunione possa sempre accertare l'identità dei partecipanti online e che questi possano prendere parte alle votazioni conformemente all'articolo 22.

(2.2) Presidenza della seduta, delibere e votazioni

Art. 19

Il/La Preside apre, presiede e conclude la seduta.

Art. 20

Tutti i membri del Collegio hanno diritto di voto.

Art. 21

- § 1 Per la validità decisionale del Consiglio dello Studio Teologico sono richiesti la convocazione regolare di tutti i membri e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
- § 2 In caso di decisioni relative a persone, la votazione avviene in forma segreta e scritta. Il diritto di voto può essere delegato secondo le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

Art. 22

La votazione si svolge nel seguente modo:

- a) Il/La Preside presenta le proposte da mettere ai voti. La votazione segreta ha luogo ogni qual volta si trattino questioni riguardanti le persone e, in tutti gli altri casi, su richiesta di un membro.
- b) Una proposta risulta accettata qualora nelle delibere riguardanti artt. 13/b e c, 53, 58 e 72 si raggiunga una maggioranza dei due terzi e negli altri casi una maggioranza assoluta; a parità di voti la decisione spetta al/alla Preside.
- c) Le astensioni sono considerate voti contrari.

(2.3) Verbale della seduta

Art. 23

Per ogni seduta viene redatto un verbale. Tutte le delibere vanno messe a verbale, come anche osservazioni la cui verbalizzazione viene richiesta da un membro.

Art. 24

Il verbale viene inviato a tutti i membri al più tardi dopo un mese dalla seduta e nella seduta seguente sottoposto ad approvazione. Il verbale approvato viene sottoscritto dal/dalla Preside, che invia al *Magnus Cancellarius* una copia del verbale da lui/lei sottoscritta.

b) Il Collegio dei Professori/delle Professoresse

Art. 25

§ 1 Fanno parte del Collegio dei Professori/delle Professoresse con diritto di voto i Professori/le Professoresse ordinari/e e straordinari/e.

§ 2 Il diritto di voto può essere delegato ai sensi dell'art. 12 § 2.

Art. 26

Il Collegio dei Professori/delle Professoresse invia

- a) due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione (cfr. art. 32 degli Statuti),
- b) tre rappresentanti nella Commissione degli studi (cfr. art. 30 degli Statuti) e
- c) i suoi rappresentanti nel Consiglio della biblioteca dello STA ai sensi degli Statuti della biblioteca (cfr. art. 8 degli Statuti) .

Art. 27

Tra i compiti del collegio dei Professori e delle Professoresse rientrano in particolare:

- a) l'elezione dei Direttori/delle Direttrici delle due sezioni dell' "Istituto di Scienze Religiose" nonché dell' Istituto *De Pace Fidei*, i quali vengono proposti al vescovo per la nomina a Direttori/Direttrici degli Istituti e delle loro sezioni. Per la validità dell'elezione si applicano, analogamente, le disposizioni dell'art. 35/c-f;
- b) l'elezione di due rappresentanti dei/delle docenti incaricati/e a membri del Consiglio dello STA per la durata di due anni ciascuno, con possibilità di rielezione;
- c) l'aggiornamento in ambito teologico, in conciliazione con la professione, soprattutto di sacerdoti, diaconi nonché degli operatori e delle operatrici pastorali ed ecclesiali della diocesi. I relativi programmi vengono concordati con il/la referente competente della diocesi;
- d) il dialogo con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca, nonché con le forze sociali e culturali dell'Alto Adige, attraverso l'organizzazione di iniziative proprie e comuni, la partecipazione a iniziative comuni e la promozione di relative pubblicazioni.

Art. 28

- a) Il Collegio dei Professori e delle Professoresse si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per semestre. Le sedute straordinarie hanno luogo al bisogno e ogni qualvolta almeno un terzo dei membri del Collegio ne faccia richiesta per iscritto.
- b) Per le sedute del Collegio si applicano, analogamente, gli artt. 14-24.

c) La Commissione degli studi

Art. 29

La Commissione degli studi è composta da quattro membri:

- a) tre membri vengono designati dal Collegio dei Professori/delle Professoresse tra le sue fila per due anni;
- b) un membro viene designato dall'Assemblea degli Studenti/delle Studentesse per un anno accademico.

Art. 30

I membri della Commissione degli studi eleggono tra di essi un Professore/una Professoressa come Presidente, il/la quale è responsabile della convocazione delle sedute. Il/La Presidente presenta rapporto scritto al/alla Preside riguardo alle decisioni prese e riferisce al Consiglio dello STA in merito al lavoro della Commissione.

Art. 31

La Commissione degli studi ha i seguenti compiti:

- a) consulenza e decisione sulle richieste di riconoscimento di studi acquisiti altrove. In caso di parità di voti nelle decisioni, prevale il voto del/della Presidente;
- b) garantire la corretta applicazione del Regolamento degli studi e degli esami;
- c) esaminare lamentele circa i corsi di studio e gli esami.

d) Il Consiglio di amministrazione

Art. 32

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- a) il/la Preside dello STA;
- b) due rappresentanti nominati dal Collegio dei Professori/delle Professoressse;
- c) i Direttori/le Direttrici delle due sezioni dell' "Istituto di Scienze Religiose";
- d) il Direttore/la Direttrice dell' Istituto *De Pace Fidei*;
- e) un/una rappresentante nominato/a dall'Assemblea degli Studenti/delle Studentesse;
- f) l' Amministratore/ l' Amministratrice dello STA nominato/a dal *Magnus Cancellarius*.

Art. 33

Il/La Preside convoca il Consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno, ne redige l'ordine del giorno e presiede la seduta.

Art. 34

- § 1 Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dello STA Bressanone e degli Istituti annessi e li sottopone al Consiglio dello STA per l'approvazione.
- § 2 Il Consiglio di amministrazione fissa i relativi contributi accademici e li sottopone al Consiglio dello STA, insieme ad ulteriori rilevanti questioni amministrative.
- § 3 Le delibere di particolare rilevanza sono soggette all'approvazione del Consiglio di amministrazione della diocesi.

3. Le Autorità accademiche personali

a) Il/La Preside

Art. 35

L'elezione del/della Preside

- § 1 Il/la Preside viene eletto/a dal Consiglio dello STA tra le fila dei Professori/delle Professoressse ordinari/e per un periodo di due anni.
- § 2 L'elezione può avvenire solo se almeno due terzi dei membri del Consiglio dello STA (inclusi i delegati con diritto di voto) partecipano all'elezione.
- § 3 L'elezione viene presieduta dal membro del Consiglio più anziano in servizio, all'inizio del secondo anno di mandato del/della Preside in carica.
- § 4 Risulta eletto il/la candidato/a che ottiene i due terzi dei voti validamente espressi. Al terzo turno di votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Al quarto turno si tiene un ballottaggio tra i/le due candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel terzo turno. In caso di parità, è considerato eletto/a il/la candidato/a con la maggiore anzianità di servizio.
- § 5 Sulla scheda elettorale può figurare solamente il nome di un/una unico/a candidato/a eleggibile.
- § 6 L'elezione deve essere accettata da parte del/della candidato/a. La nomina avviene da parte del *Magnus Cancellarius* previa conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, conformemente all'art. 18 VG e all'art. 9, n. 3 dell'OrdVG.
- § 7 Il/La neoeletto/a Preside entra in carica all'inizio dell'anno accademico (1° settembre).
- § 8 La durata della carica non può estendersi per più di due mandati consecutivi.

Art. 36

Il/La Preside dello STA è d'ufficio anche Direttore/Direttrice dell' "Istituto Superiore di Scienze Religiose". Per la sua nomina si devono osservare le disposizioni degli Statuti dell'Istituto.

Art. 37

In caso di dimissioni anticipate o di impedimento per la durata di un semestre, si deve eleggere un nuovo/una nuova Preside per il restante periodo di mandato. Questi prende possesso del suo incarico immediatamente dopo la conferma da parte del *Magnus Cancellarius*.

Art. 38

Al/Alla Preside compete dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica. Egli/Ella presiede lo STA Bressanone, il Consiglio dello STA, il Collegio dei Professori e delle Professoresse e il Consiglio di amministrazione.

Art. 39

Il/La Preside rappresenta lo STA di fronte al *Magnus Cancellarius* e *ad extra*, per quanto non è di competenza del *Magnus Cancellarius*. Egli/Ella rende conto al *Magnus Cancellarius* sulle attività dello STA e tiene i contatti tra lo STA e la direzione del Seminario Maggiore. A lui/A lei spetta inoltre il compito di curare i rapporti con la Facoltà Teologica dell'Università di Innsbruck e con la Facoltà Teologica del Triveneto, con altre facoltà e istituzioni accademiche, nonché con gli uffici della diocesi di Bolzano-Bressanone e la Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige.

Art. 40

Il/La Preside provvede, ai sensi di OrdVG, art. 17, all'osservanza degli Statuti e del Regolamento dello STA Bressanone e all'esecuzione delle delibere del Consiglio dello STA, del Collegio dei Professori/delle Professoresse e del Consiglio di amministrazione.

Art. 41

Tra i compiti del/della Preside vanno annoverati inoltre (cfr. anche OrdVG, art. 17):

- a) Il tempestivo invito (almeno due settimane prima) alle sedute del Consiglio dello STA, del Collegio dei Professori/delle Professoresse e del Consiglio di amministrazione;
- b) La redazione del calendario delle lezioni e dell'elenco dei corsi in accordo con il Consiglio dello STA;
- c) l'immatricolazione e l'iscrizione degli Studenti/delle Studentesse ordinari/e e straordinari/e;
- d) l'ammissione di Studenti/Studentesse ospiti;
- e) l'organizzazione del necessario lavoro di segreteria;
- f) lo svolgimento degli affari correnti relativi alla direzione e all'organizzazione dello STA Bressanone che non siano attribuiti ad altri organi o titolari d'ufficio;
- g) il disbrigo di casi urgenti;
- h) la trasmissione delle statistiche annuali al Dicastero per la Cultura e l'Educazione secondo le linee guida da questo emanate e aggiornamento della banca dati dello stesso Dicastero conformemente all'art. 17, n. 6 dell'OrdVG.

Art. 42

Il/La Preside nomina i Presidenti delle commissioni d'esame previste dal Regolamento degli Studi.

b) Il/La Vicepreside

Art. 43

- § 1 Il/La Vicepreside ha il compito di supportare il/la Preside nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo/a in caso di assenza o impedimento.
- § 2 Vicepreside è, per la durata di due anni, il/la Preside che ha lasciato l'incarico alla scadenza del mandato.
- § 3 In caso di rielezione del/della Preside e di dimissioni anticipate del/della Vicepreside, il/la Preside propone un/una Vicepreside al *Magnus Cancellarius* per il corrispondente periodo di mandato, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Professori e delle Professoresse.
- § 4 La nomina del/della Vicepreside spetta al *Magnus Cancellarius*.

4. Ulteriori organi e uffici

a) L'Assemblea studentesca

Art. 44

- § 1 Gli Studenti e le Studentesse ordinari/e e straordinari/e compongono l'Assemblea studentesca dello STA Bressanone.
- § 2 Per l'Assemblea studentesca valgono statuti propri, approvati dall'Assemblea stessa e ratificati dal Consiglio dello STA.

Art. 45

Tra i suoi membri l'Assemblea studentesca elegge - rispettivamente per un anno accademico (1° settembre - 31 agosto) - il numero dei/delle propri/e rappresentanti previsto dagli Statuti

- a) nel Consiglio dello STA
- b) nella Commissione degli studi
- c) nel Consiglio di amministrazione
- d) nel Consiglio della biblioteca dello STA secondo gli Statuti della biblioteca.

b) Il Consiglio di biblioteca

Art. 46

- § 1 Lo STA Bressanone è rappresentato nel Consiglio di biblioteca della biblioteca del Seminario Maggiore, conformemente ai rispettivi statuti, da rappresentanti del Collegio dei Professori e delle Professoresse nonché degli Studenti e delle Studentesse.
- § 2 I compiti del Consiglio di biblioteca sono disciplinati negli Statuti della biblioteca.
- § 3 Il/la Presidente del Consiglio di biblioteca riferisce annualmente al Consiglio dello STA in merito allo stato e alle questioni riguardanti la biblioteca.

c) Il/La responsabile per le pari opportunità e l'inclusione

Art. 47

- § 1 Il/la responsabile per le pari opportunità e l'inclusione viene eletto/a dal Consiglio dello STA tra i membri del collegio dei Professori e delle Professoresse, di norma per due anni. La rielezione è possibile.
- § 2 Egli/ella supporta lo STA nel suo compito di evitare la discriminazione di suoi membri e di promuovere l'effettiva attuazione delle pari opportunità. Ciò include il garantire una pratica attenta alle questioni di genere e la tutela delle persone vulnerabili.

d) Il consigliere/La consigliera di fiducia per gli Studenti/le Studentesse

Art. 48

- § 1 Presso lo STA Bressanone è istituita la figura di un consigliere/una consigliera di fiducia indipendente. A essa possono rivolgersi tutti gli Studenti e le Studentesse quando percepiscono comportamenti inappropriati, problemi di comunicazione o conflitti relazionali tra Studenti e Studentesse, o tra Studenti/Studentesse e docenti o collaboratori/collaboratrici dello STA Bressanone.
- § 2 Le modalità di nomina e la descrizione dettagliata dei compiti sono stabilite dal Consiglio dello STA.

e) Il/La responsabile per l'assistenza spirituale in ambito accademico

Art. 49

Il Consiglio dello STA nomina, per una durata di due anni, una persona che organizzi per gli Studenti/per le Studentesse varie offerte pastorali, come celebrazioni liturgiche, accompagnamento spirituale, esercizi spirituali e iniziative simili.

III. IL CORPO DOCENTE

Art. 50

Fanno parte del corpo docente dello STA Bressanone tutti i docenti nominati per l'adempimento degli obblighi dei singoli ambiti di studio, rispettivamente cattedre e materie: Professori e Professoresse ordinari/e e straordinari/e, nonché docenti incaricati.

Art. 51

I Professori e le Professoresse ordinarie/i e straordinarie/i dello STA Bressanone sono tenuti a corrispondere ai compiti dello STA Bressanone menzionati all'art. 4, ai sensi di VG art. 26, in particolare:

- a) mediante un atteggiamento ecclesiale nella vita e nell'insegnamento,
- b) mediante un impegno nella ricerca e nella didattica adeguato alla situazione accademica,
- c) mediante la formazione personale continua corrispondente al loro compito,
- d) mediante l'assunzione di compiti dovuti nella direzione e negli organi dello STA Bressanone.

Art. 52

- § 1 Per assolvere gli obblighi d'insegnamento dei diversi ambiti di studio il *Magnus Cancellarius* nomina Professori/Professoresse ordinari/e su proposta del Consiglio dello STA.
- § 2 Condizioni per tale nomina sono che il/la candidato/a (cfr. VG, art. 25 § 1):
 - a) si distingua per elevata qualificazione scientifica, rettitudine di vita e senso di responsabilità;
 - b) sia fornito/a del congruo dottorato o di titolo equipollente, o, in casi eccezionali molto rari, di meriti scientifici equivalenti;
 - c) si sia dimostrato/a idoneo/a alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;
 - d) dimostri di possedere le capacità didattiche necessarie per l'insegnamento.
- § 3 È necessario che i docenti di materie concernenti la fede e la morale siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice (cfr. VG art. 26 § 2).
- § 4 Il/la candidato/a dovrebbe inoltre padroneggiare le due lingue ufficiali della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, ossia il tedesco e l'italiano. Qualora non sia così, entro tre anni dal primo incarico deve essere fornita la certificazione del livello di lingua B2 della rispettiva lingua.

Art. 53

- § 1 Per assolvere a tempo determinato gli obblighi d'insegnamento di lunga durata delle diverse discipline il *Magnus Cancellarius* nomina - di regola per tre anni - Professori/Professoresse straordinari/e su proposta del Consiglio dello Studio Teologico Accademico.
- § 2 A tal fine valgono i requisiti menzionati agli artt. 51-52.
- § 3 Dopo un adeguato periodo di prova di almeno tre anni (cfr. VG, art. 28, e OrdVG, art. 22) e dopo la valutazione da parte di una commissione nominata dal/dalla Preside, composta da almeno tre membri con qualifica professorale, e dopo aver ascoltato i/le rappresentanti degli Studenti e delle Studentesse nel Consiglio dello STA, i Professori e le Professoresse straordinari/e possono essere proposti/e per la nomina a Professori/Professoresse ordinari/e.

Art. 54

La procedura di chiamata per i Professori e le Professoresse ordinari/e e straordinari/e è disciplinata come segue:

- § 1 Il Consiglio dello STA propone al *Magnus Cancellarius* la nomina dei Professori e delle Professoresse ordinari/e nonché straordinari/e.
- § 2 A tale scopo, il/la Preside dello STA Bressanone, previa consultazione del Consiglio dello STA, nomina una commissione esaminatrice che verifica i requisiti per la nomina e redige quindi un parere. Oltre al/alla Preside, fanno parte della commissione due Professori/Professoresse e un/una rappresentante degli Studenti/delle Studentesse. L'imparzialità dei membri della commissione deve essere garantita.
- § 3 L'esito di questa consultazione viene sottoposto al Consiglio dello STA per la valutazione. Dopo una decisione favorevole adottata a maggioranza dei due terzi dal Consiglio dello STA, l'intera documentazione viene trasmessa al *Magnus Cancellarius* con la richiesta di nomina del Professore/della Professoressa.

Art. 55

- § 1 Chi insegna negli ambiti concernenti la fede e la morale, deve ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr. can. 833, n. 7 CIC), la *Missio canonica* o il *Mandatum* dal *Magnus Cancellarius*, gli/le altri/e docenti la *Licentia docendi* (autorizzazione all'insegnamento, cfr. VG, art. 27 § 1).

§ 2 I Professori e le Professoressa ordinari/e, prima della loro chiamata, necessitano del *Nihil obstat* da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cfr. VG, art. 27 § 2).

Art. 56

§ 1 Per l'adempimento degli obblighi didattici, ciascuno dei quali è limitato a un semestre, il Consiglio dello STA nomina docenti incaricati.

§ 2 L'assunzione di un incarico di docenza non costituisce un rapporto di servizio con lo STA Bressanone. Non sussiste inoltre alcun diritto al rinnovo dell'incarico di docenza.

Art. 57

§ 1 La misura minima degli obblighi didattici dei/delle Professori / Professoressa ordinari/e e straordinari/e è determinata dai piani di studio rispettivamente vigenti dei due indirizzi di studio.

§ 2 I/Le Professori/Professoressa, per poter adempiere al loro ufficio, devono essere liberi da altri compiti che non siano compatibili con il loro incarico di ricerca e di insegnamento (cfr. can. 152 CIC; VG, art. 29).

§ 3 Normalmente i/le Professori/Professoressa sono inoltre disponibili per impegni didattici presso gli istituti gestiti dallo STA Bressanone e per la formazione teologica continua nella diocesi.

§ 4 Un tempo adeguato deve rimanere disponibile anche per la ricerca e per i compiti istituzionali presso lo STA Bressanone.

Art. 58

A determinati intervalli di tempo, specialmente dopo aver svolto compiti gravosi nella direzione dello STA Bressanone, i/le Professori /Professoressa hanno diritto di essere esonerati dall'insegnamento dal *Magnus Cancellarius* per un periodo di tempo adeguato, da concordare con lui, affinché si dedichino alla ricerca e allo studio.

Art. 59

§ 1 Tutti i Professori/le Professoressa ordinari/e sono nominati, in linea di principio, fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il 65° anno di età.

§ 2 Dopo un voto favorevole del Consiglio dello STA a maggioranza dei due terzi, nonché con il consenso del *Magnus Cancellarius* e dell'interessato o dell'interessata, è possibile un prolungamento del periodo di servizio fino al termine dell'anno accademico in cui egli/ella compie il 70° anno di età.

Art. 60

§ 1 La procedura ordinaria prima della sospensione o del licenziamento di un Professore/di una Professoressa, in particolare quando si tratti di motivi dottrinali (cfr. can. 810 §1 e can. 818 CIC nonché OrdVG, art. 24), è disciplinata come segue:

- a) Prima della sospensione o del licenziamento di un Professore/di una Professoressa per motivi dottrinali, si deve anzitutto cercare di risolvere la questione mediante accordo personale tra il/la Preside e il Professore /la Professoressa interessato/a.
- b) Se il Professore/la Professoressa interessato/a è il/la Preside, l'accordo personale va cercato in un colloquio tra lui/lei e il/la Vicepreside nonché il/la Presidente della Commissione degli studi.
- c) Se non si raggiunge un'intesa, la questione deve essere trattata da un consiglio composto da tre membri: Preside, Vicepreside e Presidente della Commissione degli studi. Se una di queste persone è il Professore/la Professoressa oggetto di contestazione, gli altri due membri del consiglio designano un membro sostitutivo dal corpo docente dei Professori e delle Professoressa. Compito del consiglio è esaminare e risolvere la questione all'interno dello STA. Il risultato viene documentato sotto forma di parere.
- d) Se anche in questo caso non si raggiunge un'intesa, la questione deve essere portata dinanzi al *Magnus Cancellarius*. Questi sottopone il parere del consiglio a una commissione nominata a sua discrezione. Tale commissione è composta da almeno tre teologi o teologhe interni (persone appartenenti al corpo docente dello STA Bressanone che non siano membri del consiglio) e/o esterni, competenti in materia. L'imparzialità dei membri della commissione deve essere garantita. Il *Magnus Cancellarius* incarica la commissione di redigere un proprio parere. Sulla base del parere di questa commissione nonché del parere

del consiglio di cui al punto c), entrambi non vincolanti, egli adotta i corrispondenti provvedimenti disciplinari.

- § 2 Il/La Professore/Professoressa oggetto di contestazione ha il diritto di conoscere i fatti e i mezzi di prova, nonché di esporre e difendere il proprio punto di vista.
- § 3 La procedura ordinaria deve essere conclusa entro un termine ragionevole, e comunque non oltre i sei mesi.
- § 4 Contro la decisione del *Magnus Cancellarius*, al Professore/alla Professoressa è aperta la possibilità di ricorso alla Santa Sede secondo i cann. 1734–1739 e can. 1445 § 2 CIC, per esporre e difendere la propria causa ai fini di una soluzione definitiva.
- § 5 In casi particolarmente difficili o urgenti, il *Magnus Cancellarius* può disporre immediatamente una sospensione temporanea, fino al completamento della procedura ordinaria.

IV. GLI STUDENTI/LE STUDENTESSE

Art. 61

Allo STA Bressanone ci sono Studenti/Studentesse ordinari/e e straordinari/e, oltre a Studenti/Studentesse ospiti.

Art. 62

- § 1 Studenti/Studentesse ordinari/e sono coloro che sono immatricolati/e allo STA Bressanone e aspirano ai gradi accademici da esso conferiti (cfr. anche art. 67 degli Statuti). Essi/Esse frequentano i corsi prescritti e forniscono le prove di profitto previste.
- § 2 Per l'ammissione agli studi come Studente/Studentessa ordinario/a sono necessari l'esame di maturità o un equivalente internazionale nonché l'idoneità attraverso una condotta di vita morale, attestata da un certificato di un'autorità ecclesiastica.
- § 3 Ulteriori condizioni di ammissione, ad es. riguardanti le conoscenze delle lingue classiche e moderne, nonché l'immatricolazione e la exmatricolazione, sono disciplinate dal Regolamento degli Studi.

Art. 63

- § 1 Studenti/Studentesse straordinari/e sono coloro che sono immatricolati/e allo STA Bressanone e non aspirano ai gradi accademici da esso conferiti, ma intendono frequentare corsi selezionati. Essi/Esse forniscono prove di profitto e ricevono per questi corsi attestati di frequenza (cfr. anche art. 67 degli Statuti).
- § 2 Per l'ammissione agli studi come Studente/Studentessa straordinario/a sono necessari l'esame di maturità o un equivalente internazionale nonché l'idoneità attraverso una condotta di vita morale, attestata da un certificato di un'autorità ecclesiastica.
- § 3 Le persone prive dell'esame di maturità e di un equivalente internazionale possono essere ammesse come Studenti/Studentesse straordinari/e se hanno compiuto il 18° anno di età, presentando un certificato di un'autorità ecclesiastica che attesti l'idoneità attraverso una condotta di vita morale e se possiedono le necessarie conoscenze di base. Su quest'ultimo requisito decide la Commissione degli studi.
- § 4 Ulteriori condizioni di ammissione nonché l'immatricolazione e l'exmatricolazione sono disciplinate dal Regolamento degli Studi.

Art. 64

Sono considerati Studenti/Studentesse ospiti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che, con il consenso del/della Preside, intendono frequentare soltanto singoli corsi senza fornire prove di profitto. Essi/Esse possono ricevere un attestato di partecipazione.

Art. 65

Studenti/Studentesse immatricolati/e presso un'altra istituzione universitaria ecclesiastica nazionale o estera e che trascorrono uno o più semestri esterni allo STA Bressanone vengono iscritti/iscritte come Studenti/Studentesse ordinari/e. Essi/Esse possono fornire prove di profitto, ma non conseguire un grado accademico.

Art. 66

Nel caso di richieste da parte di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe che non dispongono della documentazione regolarmente richiesta (cfr. VG, art. 32 § 3), il/la Preside richiede un'autocertificazione relativa agli studi compiuti. Una commissione composta da almeno tre Professori/Professoressa, tra cui il/la Presidente della Commissione degli studi, nominato/a dal/dalla Preside, verifica le conoscenze dichiarate attraverso appositi colloqui.

Art. 67

Gli Studenti/Le Studentesse ordinari/e e straordinari/e sono tenuti/e a versare le relative tasse universitarie e a frequentare i corsi per i quali sono iscritti/e.

Art. 68

Per la didattica partecipativa a distanza valgono le condizioni indicate nell'art. 4 dell'*Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università e Facoltà ecclesiastiche* del 3 maggio 2021 della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 69

Gli Studenti/Le Studentesse partecipano attivamente alla vita e al governo dello STA Bressanone nel modo stabilito da questi Statuti, dai Regolamenti degli Studi dei due indirizzi di studio e dallo Statuto dell'Assemblea degli Studenti/ delle Studentesse.

Art. 70

- § 1 Per plagio o per gravi motivi morali o disciplinari, uno Studente/una Studentessa può essere perseguito/a con decisione di una commissione disciplinare, fino alla sospensione e all'esclusione dagli studi (cfr. VG, art. 35), fermo restando il diritto di difesa secondo le normative vigenti.
- § 2 La commissione disciplinare viene nominata a tale scopo dal/dalla Preside. Essa è composta da almeno tre Professori/Professoressa, tra cui il/la Presidente della Commissione di studi.

V. RAPPORTI CON IL SEMINARIO MAGGIORE DELLA DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE

Art. 71

- § 1 Nelle questioni di sua pertinenza, lo STA Bressanone è indipendente dalle autorità che guidano il Seminario Maggiore.
- § 2 Lo STA Bressanone e il Seminario Maggiore collaborano prestandosi reciproca assistenza nella formazione dei candidati al sacerdozio.
- § 3 Il Rettore del Seminario Maggiore è competente per la direzione del Seminario Maggiore nonché per l'attuazione delle disposizioni diocesane relative alla formazione dei candidati al sacerdozio della Diocesi.
- § 4 Egli viene invitato dal/dalla Preside, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio dello STA nonché del Collegio dei Professori/delle Professoressa, per le questioni che riguardano la cooperazione tra lo STA Bressanone e il Seminario Maggiore secondo il § 2.

VI. RAPPORTI CON LA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE E CON LA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 72

- § 1 Il grado di Baccalaureato conferito dallo STA Bressanone è, conformemente al nuovo Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 10, n. 2), uno dei titoli di studio validi per l'insegnamento della religione nelle scuole statali.
- § 2 Con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana (D.P.R.) del 2 febbraio 1994, n. 175, è stato approvato un accordo tra l'Italia e la Santa Sede sul riconoscimento dei titoli di studio delle Facoltà riconosciute dalla Santa Sede, il quale all'art. 2 prevede il riconoscimento del Baccalaureato come diploma universitario. Ai sensi dell'art. 4.2.3 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 20 agosto 2012, n. 175, lo STA Bressanone è stato inserito nell'elenco di

quelle Facoltà e Istituti che sono autorizzati a conferire titoli di studio validi per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche.

- § 3 Il grado accademico di Baccalaureato in Teologia per l'indirizzo pedagogico-didattico, conferito dallo STA Bressanone, è titolo valido, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 14 giugno 2020, n. 7889, per l'inserimento a tempo indeterminato nei ruoli provinciali per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, medie, superiori e professionali in Alto Adige.

VII. MODIFICA DEGLI STATUTI

Art. 73

La modifica di questi Statuti richiede:

- a) una delibera del Consiglio dello STA con maggioranza dei due terzi;
- b) il consenso del *Magnus Cancellarius*;
- c) l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Il testo originale in lingua tedesca dei presenti Statuti è stato ratificato all'unanimità dal Consiglio dello Studio Teologico Accademico il 13 maggio 2025 e approvato *ad quinquennium experimenti gratia* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 3 giugno 2025 fino al 3 marzo 2030 (Prot. N. 03479/2025 – 233/2025).